

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 21 gennaio 2005

Legge Regionale N. 1 del 18 gennaio 2005

“AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2005”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

1. Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto regionale e dei commi 1 e 2 dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 è autorizzato, per il periodo dall’1 gennaio 2005 al 30 aprile 2005, l’esercizio provvisorio della proposta di bilancio 2005 presentata al Consiglio regionale dalla Giunta regionale con delibera n. 2131 del 24 novembre 2004.
2. Nelle more dell’approvazione della legge di bilancio 2005 la Giunta regionale adotta un documento gestionale coerente con la proposta di bilancio presentata al Consiglio regionale che evidenzia l’articolazione delle unità previsionali di base in capitoli, riferendoli alle categorie economiche ed alle strutture organizzative apicali che devono gestirli.

Articolo 2

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Bassolino

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1

L'art. 17 dello Statuto regionale è il seguente: "Esercizio provvisorio"

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, che detta norme in materia di: "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76"

All'art.24, commi 1 e 2 così recita: "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"

1. Nel caso in cui la proposta di legge di bilancio, presentata dalla Giunta regionale, non sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui essa si riferisce, l'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato, per una durata complessivamente non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 dicembre.
2. Oggetto della autorizzazione di cui al comma precedente è l'esercizio provvisorio della proposta di bilancio presentata al Consiglio regionale dalla Giunta regionale. Nel caso in cui tale proposta sia successivamente modificata o integrata con note di variazione, deliberate dalla Giunta regionale e presentate al Consiglio regionale, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio si intende estesa al contenuto delle note di variazione"

Nota all'art. 2

L'art.43 dello Statuto Regionale è il seguente: "Procedura di approvazione "Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza".

L'art.45 dello Statuto Regionale è il seguente: "Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali" ... omissis ... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra".